

# Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

(Legge sulla cittadinanza, LCit)

(Procedura cantonale / Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale)

## Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 2005<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>;

*decreta:*

I

La legge del 29 settembre 1952<sup>3</sup> sulla cittadinanza è modificata come segue:

### *Art. 15a*

Procedura cantonale

<sup>1</sup> La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

<sup>2</sup> Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta al voto popolare.

### *Art. 15b*

Obbligo di motivazione

<sup>1</sup> Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

<sup>2</sup> Una domanda di naturalizzazione può essere respinta dal Popolo solo se è stata oggetto di una proposta di rifiuto motivata.

### *Art. 15c*

Protezione della sfera privata

<sup>1</sup> I Cantoni vegliano affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

<sup>2</sup> Possono prevedere che i seguenti dati personali possano essere resi pubblici;

- a. cittadinanza;
- b. durata di residenza;

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> FF ...

<sup>3</sup> RS 141.0

- c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare sull'integrazione nella società svizzera.

<sup>3</sup> Nella scelta dei dati da rendere pubblici, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

*Art. 50a*

Ricorso dinanzi a  
un tribunale can-  
tonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in qualità di ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto di naturalizzazione ordinaria.

*Art. 51 Rubrica*

Ricorsi a livello  
federale

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.